



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 485

Del 17/05/2022

DIRIGENZA AREA 3

Entrate/Tributi

Proposta n. 113 del 17 maggio 2022

OGGETTO: PEF TARI 2022 – 2025 – Predisposizione del Piano Finanziario “grezzo” - Comune.

IL DIRIGENTE

RILEVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”;

OSSERVATO che l'articolo 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, ha altresì stabilito che: “*A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;

RILEVATO altresì che l'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del Decreto Legge n. 228 del 2021 ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 è differito al 31 maggio 2022;

RILEVATO tuttavia che l'art. 13 co. 5 bis de. D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 stabilisce che “*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*”;

VISTO l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;

VISTA la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;

VISTA la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTA la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

OSSERVATO, in particolare, l'articolo 7 della Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha previsto *“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, **il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025**, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. [...] 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. [...]”*;

CONSIDERATO altresì che sulla base dell'Allegato 2 alla Determinazione 2/DRIF/2021, il gestore debba provvedere alla predisposizione dei Capitoli 2 e 3 concernenti rispettivamente la *“Descrizione dei servizi forniti”* ed i *“Dati relativi alla gestione dell'Ambito tariffario”*;

RILEVATO che l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 1.1 definisce il Gestore come *“il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei RU, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia”* ed il servizio integrato di gestione come *“il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”*;

CONSIDERATO che il Comune di Finale Ligure non gestisce in economia nessuna attività tra quelle descritte al punto precedente ma è comunque titolare dell'entrata TARI tributo e pertanto sostiene diversi costi che l'Autorità ritiene inseribili all'interno del Piano Finanziario in base al MTR-2 di cui all'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 7.3 *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

- a) *una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
- c) *eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente”;*

RILEVATO che ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;*

OSSERVATO che l'art. 42 comma 3 della Legge Regione Liguria n. 22 del 29 dicembre 2021 ha disposto che *“I comuni possono mantenere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, gli affidamenti del servizio di gestione integrata rifiuti esistenti disposti per il solo territorio di competenza per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2022”* rinviando il termine per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo al Bacino Provinciale e garantendo la prosecuzione del servizio di igiene urbana a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al nuovo affidamento con le modalità in uso nell'anno 2021;

RILEVATO che con nota recepita al prot. comunale in data 21/12/2021 con numero 42221, la Provincia di Savona ha comunicato a questo Comune che: *“Nelle more del nuovo affidamento di Bacino da parte di Provincia di Savona, al fine di garantire i servizi di igiene urbana a partire dal 1 gennaio 2022, i Comuni potranno prorogare, se previsto nel contratto in essere e nel rispetto della normativa sugli appalti, affidamento del servizio al gestore in essere per un tempo tecnico di mesi quattro (rinnovabile) inserendo comunque una opportuna clausola contrattuale risolutiva anticipata laddove la Provincia affidi in house, prima dei quattro mesi (anche quelli eventualmente rinnovati), il servizio del “Bacino di Affidamento Provinciale” a SAT S.p.A. quale gestore unico”;*

OSSERVATO altresì che con successiva nota recepita al prot. comunale in data 05/04/2022 con numero 11550, avente ad oggetto *“Bacino di affidamento “provinciale”. Affidamento gestione rifiuti per il periodo transitorio maggio – agosto 2022 - Comunicazione”*, la Provincia di Savona ha comunicato quanto segue:

“Tenuto conto che, [...] il Consiglio Provinciale, con Delibera n.8/2002, ha potuto approvare la proposta di Piano Industriale formulata da SAT S.p.A., propedeutica alla procedura per l'affidamento in house providing del servizio di gestione integrata rifiuti urbani nel Bacino di Affidamento Provinciale, solo nel corso della seduta del 28 febbraio u.s. [...] Al fine di garantire i servizi di igiene urbana oltre la data del 30 aprile 2022, ai sensi del comma 3 della citata L.R. 22/2021, i Comuni potranno prorogare, nel rispetto della normativa sugli appalti, l'affidamento del servizio al gestore in essere per un tempo tecnico di ulteriori mesi quattro (fino al 31 agosto 2022) inserendo comunque una opportuna clausola contrattuale risolutiva anticipata laddove la Provincia affidi in-house il servizio del “Bacino di Affidamento Provinciale” a SAT S.p.A. quale gestore unico”;

OSSERVATO che alla data di approvazione della presente Determinazione la Provincia di Savona non ha provveduto a rendere noto il soggetto a cui è affidato il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l'anno 2022 e che quindi, in continuità con quanto avvenuto nel biennio 2020-2021, siano da ritenere implicitamente assegnate ai Comuni le funzioni ad esso spettanti;

OSSERVATO che l'articolo 28.3 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 prevede che ***“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.”***;

CONSIDERATO che il Comune di Finale Ligure ricade nella casistica appena descritta (e pertanto si è reso necessario individuare due distinte figure, l'una (coincidente con l'Area 3°, a cui compete la gestione dell'entrata TARI) deputata alla redazione del Piano Finanziario 2022-2025 e l'altra (coincidente con l'Area 4°, a cui compete la gestione del servizio affidato al gestore esterno) che si occuperà della procedura di validazione dei dati trasmessi, rilevando che i due soggetti coinvolti non sono in alcun modo sovrapponibili ma anzi contraddistinti da evidente terzietà tra le parti;

CONSIDERATE le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio delineato da ARERA che, in continuità con la precedente metodologia, rivolgendosi genericamente ai gestori individuati come soggetti diversi dall'ente pubblico, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, facendo riferimento soltanto a criteri di contabilità privatistica, ponendo questo ufficio nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

OSSERVATO che con Delibera n. 42 del 17/03/2022, la Giunta Comunale ha stabilito che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel Comune di Finale Ligure sia ricompresa nello schema regolatorio I di cui all'art. 3 del succitato TQRIF;

RILEVATO che la relazione individuata come “Allegato 2” alla presente determinazione è stata redatta sulla base di quanto disciplinato ai capitoli 2 e 3 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 e contiene tutti gli elementi descrittivi necessari, compresi i riferimenti alle fonti contabili obbligatorie e i criteri di imputazione dei costi, soprattutto in assenza di possibilità di imputazione diretta degli stessi al servizio di gestione della tariffa TARI, in modo che gli stessi siano sempre ricostruibili ed evidenzino l'utilizzo di driver ritenuti adeguatamente rappresentativi del costo sostenuto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 e, per gli enti privi di dirigenza, l'art. 109, comma 2, che definiscono le prerogative dirigenziali;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 23.12.2021, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 14.04.2022 “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – Piano dettagliato degli Obiettivi – Piano della Performance*”;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);
- l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di predisporre il Piano Economico Finanziario “grezzo” TARI per il quadriennio 2022 – 2025 di competenza del Comune in qualità di titolare dell'entrata TARI.
2. Di adottare gli allegati 1 e 2 alla presente determinazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, redatti sulla base degli schemi tipo di cui agli allegati 1 e 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021.
3. Di sottoscrivere la Dichiarazione di Veridicità di cui all'allegato 3 in quanto consapevole che le informazioni e dei dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria inseriti negli allegati 1 e 2, trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge da questo Comune.
4. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.
5. Di trasmettere la presente determinazione e gli allegati che costituiscono parti integranti della stessa al soggetto validatore, identificabile per quanto riferito al Piano Finanziario 2022-2025 (anno 2022) con l'Area 4° del Comune di Finale Ligure, per quanto di competenza.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, PREVE SELENE / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

DIRIGENTE
PREVE SELENE / ARUBAPEC S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate